

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno Lunedì 13 **del mese di** Settembre
dell' anno 2010 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Saliera Simonetta	Vicepresidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Bortolazzi Donatella	Assessore
4) Freda Sabrina	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Lusenti Carlo	Assessore
7) Marzocchi Teresa	Assessore
8) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
9) Rabboni Tiberio	Assessore

Presiede la Vicepresidente Saliera Simonetta
attesa l'assenza del Presidente

Funge da Segretario l'Assessore Muzzarelli Gian Carlo

Oggetto: APPROVAZIONE DEL SISTEMA OMOGENEO DI TARIFFA PER SERVIZI RESIDENZIALI SOCIO
SANITARI PER DISABILI VALEVOLE PER L'ACCREDITAMENTO TRANSITORIO

Cod.documento GPG/2010/1193

Num. Reg. Proposta: GPG/2010/1193

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto l'articolo 38 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, recante "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", come sostituito dall'articolo 39 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20;

Vista la DGR 772/2007, con la quale, in attuazione dell'art.38 succitato, si è provveduto a:

- definire i criteri generali e le linee guida di applicazione dell'accreditamento in ambito sociosanitario e sociale;
- individuare i servizi relativamente ai quali esso trova applicazione, dando priorità, per quanto attiene ai tempi di attuazione, ai servizi finanziati anche tramite il Fondo regionale per la non autosufficienza,
- rimandare ad ulteriori provvedimenti attuativi la definizione dei requisiti e delle procedure per l'effettiva applicazione dell'accreditamento;

Considerato in particolare che la DGR 772/2007 dispone, al punto 6.3 dell'allegato 1, che l'accreditamento comporta l'accettazione di tariffe predeterminate attraverso l'introduzione di un sistema tariffario unico regionale di remunerazione delle prestazioni sociosanitarie;

Visto l'art.23 della legge regionale 19 febbraio 2008 n.4, con il quale sono stati regolamentati gli istituti dell'accreditamento transitorio e dell'accreditamento provvisorio, al fine di consentire l'avvicinamento graduale e progressivo a requisiti e condizioni propri dell'accreditamento definitivo e di assicurare il raggiungimento della responsabilità gestionale unitaria e complessiva dei servizi ed il superamento della frammentazione nell'erogazione dei servizi alla persona;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 514/2009, recante "Primi provvedimenti attuativi dell'art. 23 della l.r. 4/2008", che ha disciplinato le procedure, le condizioni ed i requisiti per l'accreditamento transitorio, provvisorio e definitivo, e nella quale si è ritenuto opportuno approfondire il sistema di remunerazione dei servizi differenziando le tariffe relative al regime transitorio da quelle relative al regime definitivo,

definendone i relativi criteri e le entità con successivi e separati atti;

Considerato che la medesima deliberazione della Giunta n. 514/2009, nel rinviare ad uno o più successivi provvedimenti le determinazioni relative al sistema omogeneo di tariffe per l'accreditamento transitorio, provvisorio e definitivo, ha previsto che il sistema di accreditamento transitorio e provvisorio decorrano effettivamente dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della deliberazione relativa al sistema omogeneo di tariffe, dal momento che la conoscenza e l'accettazione delle tariffe rappresenta condizione per richiedere l'accreditamento, e che pertanto sino a tale data eventuali nuovi affidamenti per i servizi ricompresi nel sistema dell'accreditamento si realizzeranno in base alle normative vigenti;

Vista la propria deliberazione n. 2110 del 21 dicembre 2009 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi sociosanitari per anziani valevole per l'accreditamento transitorio", con la quale è stato approvato il sistema di remunerazione dei servizi per anziani e nella quale si rimanda a successivo specifico provvedimento l'approvazione del sistema di remunerazione dei servizi per disabili;

Dato atto che si è già provveduto ad approvare il sistema di remunerazione dei centri socio-riabilitativi diurni per disabili con propria deliberazione n. 219 del 11 gennaio 2010 "Approvazione del sistema omogeneo di tariffa per i servizi semiresidenziali socio-sanitari per disabili", rinviando a successiva ulteriore verifica la valutazione di impatto del nuovo sistema tariffario dei centri diurni da svolgersi in concomitanza all'approvazione delle tariffe per i centri residenziali;

Considerato che nel lavoro istruttorio per la definizione del sistema di remunerazione dei servizi residenziali per disabili, sono stati coinvolti a livello tecnico rappresentanze dei diversi soggetti gestori pubblici e privati operanti nel territorio regionale e sono stati svolti approfonditi momenti di confronto tecnico con le Organizzazioni rappresentative del Terzo settore, con le Organizzazioni dei gestori privati e con le Organizzazioni sindacali interessate;

Vista la complessità ed eterogeneità presente in alcuni territori rispetto alle esperienze consolidate nell'ambito dei centri socio riabilitativi sia diurni che residenziali, appare comunque opportuno prevedere, a tutela della efficacia e sostenibilità della implementazione dell'accreditamento, prevedere la possibilità di eventuali ulteriori modifiche ritenute necessarie al sistema di tariffe di cui al presente atto e alla citata DGR 219/10 che potranno emergere

nell'ambito del percorso generale di verifica dell'accREDITamento previsto dalla DGR 514/09;

Considerato inoltre la necessità di provvedere, sentita la Commissione assembleare competente, a definire il sistema di remunerazione delle prestazioni per i servizi per disabili sulla base di tariffe predeterminate;

Ritenuto pertanto necessario regolamentare con il presente atto approvare il sistema di remunerazione per i centri socio-riabilitativi residenziali;

Ritenuto inoltre necessario, in considerazione della data nella quale è approvato il sistema di remunerazione per i centri socio riabilitativi residenziali per disabili e della necessità che tale sistema sia conosciuto dai soggetti gestori intenzionati a presentare domanda di accREDITamento transitorio, di modificare esclusivamente per i centri socio riabilitativi residenziali per disabili il termine indicato al punto 6.3.1 della DGR 514/2009 (30/9/2010) per la presentazione delle richieste di accREDITamento transitorio prevedendo che le richieste di accREDITamento transitorio relative ai centri socio riabilitativi residenziali per disabili possano essere presentate sino al 31/10/2010, ferma restando la scadenza del 31/12/2010 per il rilascio dell'accREDITamento transitorio;

Dato atto e confermate le considerazioni e le premesse contenute nella citata deliberazione n. 2110/2009;

Dato atto del lavoro istruttorio svolto in sede di Comitato tecnico scientifico e del confronto in sede di Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, istituita con Deliberazione di Giunta regionale n.2187 del 19/05/2005, che ha espresso intesa nella seduta del 30 luglio 2010;

Acquisito il parere, ai sensi dell'articolo 38 della Legge regionale n. 2 del 2003 e successive modifiche, della Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'articolo 35 della legge regionale 21 aprile 1999, n.3, che si è espressa nella seduta del 23 luglio 2010, condividendo le scelte di impostazione del sistema di remunerazione proposto;

Dato atto del confronto realizzato con le Organizzazioni sindacali;

Acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell'art.6 della L.R. 9 ottobre 2009,n. 13, che si è espresso favorevolmente nella seduta del 30 luglio 2010;

Acquisito il parere della Commissione assembleare competente "Politiche per la salute e politiche sociali", nella seduta del 7 settembre 2010;

Dato atto che sul documento proposto alle valutazioni ed ai pareri previsti dalla normativa regionale sono state

apportate alcune variazioni, di carattere non sostanziale, volte a recepire le indicazioni emerse nel confronto;

Dato atto che con separati provvedimenti si provvederà ad adottare il sistema omogeneo di tariffe per l'accREDITamento definitivo;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute, Carlo Lusenti e dell'Assessore alle Politiche Sociali ed Educative, Immigrazione, Volontariato, Associazionismo e Terzo Settore, Teresa Marzocchi;

A voti unanimi e palesi

Delibera

- 1) di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, in attuazione dell'art.23 della L.R. 4/2008, le determinazioni relative al sistema omogeneo di tariffe per l'accREDITamento transitorio e provvisorio del centro residenziale socio-riabilitativo per disabili, secondo quanto disposto nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che il sistema omogeneo di tariffe per l'accREDITamento transitorio e provvisorio del centro residenziale socio-riabilitativo per disabili si applica con decorrenza dalla data indicata nel contratto di servizio di cui al punto 8 dell'allegato 1 della DGR 514/2009, mentre sino a quella data continuano ad applicarsi le pattuizioni esistenti tra le parti e le modalità di finanziamento a carico del Fondo regionale per la non autosufficienza previste dalle norme regionali vigenti;
- 3) di rimandare a successivi e separati propri atti, da adottarsi con le forme di consultazione rispettivamente previste dalla normativa vigente e con il preventivo parere della competente Commissione assembleare, le ulteriori determinazioni relative alle tariffe per l'accREDITamento definitivo;
- 4) di dare atto che, a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento sul BUR, per l'attivazione di nuovi rapporti di servizio pubblico e/o nuovi servizi di centro residenziale socio-riabilitativo per disabili si applicano le procedure dell'accREDITamento provvisorio di cui alla DGR 514/2009;
- 5) di riservarsi, nell'ambito del percorso generale di verifica del percorso di accREDITamento di cui alla DGR 514/09, eventuali ulteriori modifiche, a

garanzia e tutela della coerenza e sostenibilità del sistema tariffario dei centri socio riabilitativi sia diurni che residenziali, rispetto agli obiettivi generali dell'accreditamento;

6) di modificare il punto 6.3.1 dell'Allegato 1 della DGR 514/2009, esclusivamente per i centri socio riabilitativi residenziali per disabili, prevedendo che le richieste di accreditamento transitorio relative ai centri socio riabilitativi residenziali per disabili possano essere presentate sino al 31/10/2010, ferma restando la scadenza del 31/12/2010 per il rilascio dell'accreditamento transitorio;

7) di modificare, relativamente al centro socio riabilitativo residenziale, per i soli servizi accreditati la propria Deliberazione n. 1230/2008 "FONDO REGIONALE PER LA NON AUTOSUFFICENZA - PROGRAMMA 2008 E DEFINIZIONE INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE ADULTE CON DISABILITA'" e successive integrazioni e modificazioni per la parte che definisce le modalità di finanziamento tra FRNA e quota a carico dei Comuni, come dettagliatamente indicato nell'allegato 1;

8) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

- - - - -

Allegato 1

Sistema omogeneo di tariffa per i centri socio-riabilitativi residenziali per disabili accreditati transitoriamente o provvisoriamente per il periodo di validità dell'accREDITAMENTO transitorio

Indice

Premessa

- 1. Il sistema omogeneo di tariffa per l'accREDITAMENTO transitorio**
- 2. Parametri regionali per la determinazione del sistema di remunerazione**
 - 2.1 Il costo di riferimento per i servizi socio sanitari per disabili per il 2010**
 - 2.2 Il sistema di remunerazione**
- 3. La determinazione del costo di riferimento del servizio accREDITATO**
 - 3.1 Elementi di flessibilità gestionale**
 - 3.1.1 Elementi oggettivi che possono determinare una diminuzione del costo di riferimento**
 - 3.1.2 Elementi che possono determinare un aumento del costo di riferimento**
 - 3.2 Procedure di verifica della presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale**
- 4. La remunerazione delle prestazioni sanitarie**
- 5. Determinazione della quota a carico del FRNA**
- 6. Valutazione di altri eventuali servizi e/o fattori produttivi messi a disposizione del soggetto gestore del servizio accREDITATO**
- 7. La determinazione della retta a carico degli utenti e/o dei Comuni**
- 8. Elementi di trasparenza da inserire nei contratti di servizio**
- 9. Indicazioni per i servizi non accREDITATI transitoriamente o sino alla data di accREDITAMENTO transitorio**

Premessa

Nella definizione del sistema di remunerazione dei servizi socio sanitari residenziali per Disabili soggetti ad accreditamento in base a quanto previsto dalla DGR 514 del 2009 (Centro Socio Riabilitativo Residenziale) valgono le premesse di cui alla delibera 2110/2009 sul sistema di remunerazione dei servizi socio sanitari per anziani.

La verifica da svolgersi entro il 31.10.2010 ai sensi della DGR 514 del 2009 sarà anche per i servizi residenziali per disabili accreditati l'occasione per una prima valutazione dell'andamento dell'applicazione del sistema tariffario a livello regionale e della sua sostenibilità ed adeguatezza.

1. Il sistema omogeneo di tariffa per l'accredimento transitorio:

Il Presente atto si riferisce al Sistema omogeneo di remunerazione per i servizi socio sanitari Residenziali per disabili (Centro Socio Riabilitativo Residenziale) accreditati transitoriamente (sino al termine di validità dell'accredimento transitorio) e provvisoriamente (sino alla data di avvio del regime di accreditamento definitivo) ed è definito sulla base dei requisiti per l'accredimento transitorio stesso e di quanto dettagliatamente specificato nell'allegato "A - Contenuto analitico dei fattori produttivi remunerati.

Il costo di riferimento sociale e socio-sanitario viene remunerato attraverso il Fondo Regionale per la Non Autosufficienza e la compartecipazione degli utenti e/o le risorse dei Comuni di residenza degli utenti stessi, secondo le modalità uniformi di seguito descritte.

Il sistema omogeneo di remunerazione individua anche i riferimenti oggettivi in base ai quali, nel periodo di validità dell'accredimento transitorio, è possibile assicurare una flessibilità in aumento e in diminuzione del costo di riferimento del servizio accreditato secondo le modalità di seguito descritte.

Tale flessibilità deve essere superata relativamente agli aspetti assistenziali ed organizzativi nel periodo di validità dell'accredimento transitorio, mentre resta oltre tale scadenza la flessibilità relativa al costo del lavoro e agli aspetti fiscali, fermo restando però l'opportunità e l'obiettivo di lavorare per una maggiore omogeneità complessiva del sistema, che ricomprende gli aspetti relativi ad un maggior riconoscimento e valorizzazione del lavoro.

I Contratti di servizio definiscono sulla base:

- a) della valutazione del livello assistenziale degli utenti del servizio accreditato;
- b) della presenza o meno degli elementi di flessibilità dei costi di riferimento;
- c) della valutazione di altri eventuali servizi e/o fattori produttivi messi a disposizione del soggetto gestore del servizio accreditato;

il sistema di remunerazione del servizio accreditato, nel rispetto dei criteri e dei limiti indicati nel presente provvedimento, determinando:

- 1) il costo di riferimento per tipologia di livello assistenziale degli utenti;
- 2) i criteri per la determinazione della tariffa a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza;
- 3) i criteri per la determinazione della retta a carico degli utenti e/o dei Comuni, in coerenza con gli indirizzi formulati dal Comitato di distretto, dal Comune o dalla Giunta dell'Unione (se coincidenti con l'ambito distrettuale), nel rispetto delle normative vigenti;
- 4) la quota a carico del Fondo Sanitario Regionale per i servizi sanitari eventualmente concordati e finanziati dalle AUSL. L'AUSL, come previsto dalla DGR 514/09, sottoscrive il contratto di servizio per la parte di propria competenza per le prestazioni sanitarie.

Il costo di riferimento regionale e conseguentemente la quota a carico del FRNA e la retta di riferimento a carico dell'utente e/o del Comune nel periodo di validità dell'accreditamento transitorio sarà aggiornata annualmente.

2. Parametri regionali per la determinazione del sistema di remunerazione

2.1 Il costo di riferimento per i servizi socio sanitari per il 2010:

Le tabelle di seguito riportate indicano il costo di riferimento regionale per giornata di accoglienza per i servizi soggetti ad accreditamento, escluso i costi riferiti alle prestazioni sanitarie, per i Centri Socio Riabilitativi Residenziali.

Costo per giornata di accoglienza in Centro Socio Riabilitativo Residenziale

Livello Assistenziale	Costo di riferimento regionale sociale e sociosanitario
Livello MODERATO	€ 99,5
Livello SEVERO	€ 128
Livello COMPLETO	€ 161

In presenza di ospiti con bisogni socio assistenziali ed educativi lievi il costo di riferimento per il livello moderato va ridotto del 20% in considerazione di una inferiore presenza di personale assistenziale ed educativo.

In presenza di ospiti con disturbi del comportamento e bisogni socio assistenziali ed educativi particolarmente complessi il costo di riferimento per il livello completo è aumentato in rapporto a quanto previsto nel PAI o nel PEI sino ad un massimo del 35%, a fronte di una maggiore presenza di attività e di personale assistenziale ed educativo.

Tale costo di riferimento viene corretto e rideterminato in base alla presenza o meno degli elementi di flessibilità di cui al successivo capitolo 3 ed è valido anche in caso di accoglienza temporanea di sollievo.

In considerazione della relativa stabilità delle condizioni e dei bisogni delle persone con disabilità ospitate nei centri residenziali, il sistema di remunerazione ha come riferimento il singolo utente ed è determinato per i livelli previsti dallo strumento di valutazione dei bisogni educativi ed assistenziali adottato con determina dirigenziale ai sensi della DGR 514 del 2009.

L'aggiornamento della valutazione dei singoli ospiti è garantita in relazione alla modifica significativa delle condizioni e dei bisogni delle persone con disabilità.

Nella determinazione del costo di riferimento sono stati calcolati (vedi paragrafo 3.1.1) anche i costi per la compartecipazione al costo della eventuale formalizzazione e certificazione delle competenze, del percorso di formazione individualizzata sino al conseguimento della qualifica di OSS che debbono essere assicurati dal soggetto gestore del servizio accreditato, nel caso di presenza di personale assistenziale privo della qualifica di OSS, secondo quanto previsto nella DGR 514/2009, nei tempi e modi indicati nel programma di adeguamento, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo 3.1.1.

Durante il periodo di validità dell'accREDITAMENTO transitorio, al fine di garantire la personalizzazione degli interventi, nel caso il PAI o il PEI predisposto dai servizi territoriali invianti preveda, per motivi particolari e comunque funzionali al percorso assistenziale, la frequenza di servizi o attività diurne esterni al Centro Residenziale anche per periodi temporanei, il Soggetto gestore del centro residenziale deve garantire l'opportuno raccordo con i servizi o le attività diurne nel pieno esercizio della responsabilità in particolare del raggiungimento degli obiettivi del PAI o del PEI delle attività e degli interventi svolti nell'ambito del proprio servizio.

In tal caso, nella ipotesi di costi sostenuti per il servizio diurno, il costo di riferimento del Centro residenziale è diminuito, in relazione a quanto previsto nel PAI o nel PEI, fino ad un massimo del 30%. Per la frequenza del servizio o delle attività diurne esterne, i soggetti pubblici competenti remunerano direttamente il soggetto gestore del servizio o delle attività diurne.

2.2 Il sistema di remunerazione

A parziale modifica di quanto previsto dalla DGR 1230/2008, per i soli centri residenziali socio riabilitativi accreditati, dalla data di validità del contratto di servizio conseguente all'accREDITAMENTO il sistema di remunerazione del costo di riferimento prevede a carico del Fondo Regionale per la Non Autosufficienza una quota che può variare da un minimo del 75% ad un massimo dell'80% del costo di riferimento di cui al punto 2.1., e a carico dei Comuni una conseguente quota variabile da un minimo del 20% ad un massimo del 25% del costo di riferimento del servizio accreditato, come determinato a seguito dell'applicazione di quanto previsto nel successivo paragrafo 3.1.

All'interno della quota a carico dei Comuni è da ricomprendersi il contributo a carico degli utenti, determinato nel modo e nei limiti fissati dalla normativa vigente, con eguale metodologia e limite per tutti i livelli di valutazione dell'utente.

Il Comitato di distretto (il Comune se coincidente con il territorio del distretto o la Giunta dell'Unione) determina la percentuale del costo di riferimento per i centri residenziali per

disabili accreditati che va posta a carico del FRNA in modo omogeneo per l'intero ambito distrettuale.

Il costo di riferimento e conseguentemente la quota a carico dei Comuni ed all'interno di questa della quota di partecipazione a carico degli utenti sono comprensive di Iva, se ed in quanto dovuta al soggetto gestore del servizio accreditato, in quanto, in considerazione del regime di esenzione Iva di molti tra i soggetti gestori, nel costo di riferimento regionale tutti i fattori produttivi sono stati considerati Iva inclusa.

3. La determinazione del costo di riferimento del servizio accreditato

Sulla base dei criteri regionali di cui al precedente capitolo 2 viene definito il costo di riferimento per il singolo centro residenziale socio-riabilitativo accreditato, che per la fase dell'accreditamento transitorio deve essere rideterminato sulla base della presenza o meno degli elementi oggettivi di flessibilità descritti di seguito nel presente capitolo.

Nel caso di pluralità di servizi della stessa tipologia per i quali è rilasciato l'accreditamento allo stesso soggetto gestore, il contratto di servizio e la determinazione del costo di riferimento, e conseguentemente della quota FRNA e della retta a carico del Comune, fa riferimento all'insieme dei servizi, assicurando in tal modo omogeneità nel rapporto con i cittadini a parità di livello del servizio reso.

Conseguentemente vengono anche determinati per il servizio accreditato la quota a carico del FRNA e la retta di riferimento a carico del Comune.

Il contratto di servizio, inoltre, definisce le modalità di adeguamento della quota a carico del FRNA a seguito degli esiti della valutazione effettuate in caso di necessità.

Inoltre va precisato che, nel caso di fornitura di servizi o di fattori produttivi messi a disposizione del soggetto gestore del servizio accreditato, nel contratto di servizio verranno ulteriormente definite le modalità di remunerazione secondo quanto previsto nel successivo capitolo 6.

3.1 Elementi di flessibilità gestionale

Nell'allegato "A" sono indicati in dettaglio i fattori produttivi, i livelli assistenziali e i servizi integrativi sulla base dei quali è avvenuta la valorizzazione dei fattori produttivi assistenziali e la determinazione del costo di riferimento regionale. Si precisa che nel costo del lavoro sono stati già previsti i costi di sostituzione relativi alle assenze medie per maternità e malattia, tenendo conto del sistema previdenziale vigente per i soggetti gestori privati.

Se ricorrono le condizioni di cui ai successivi punti 3.1.1 e 3.1.2., per il periodo di validità dell'accreditamento transitorio e per l'accreditamento provvisorio (sino alla data di avvio del regime di accreditamento definitivo), il costo di riferimento del servizio accreditato ed il sistema di remunerazione viene conseguentemente adeguato con un aumento nei casi previsti nel paragrafo 3.1.2. o con una diminuzione proporzionale secondo i criteri oggettivi per gli aspetti assistenziali, organizzativi e fiscali (sino al limite massimo di seguito indicato) e per il costo del lavoro del personale assistenziale in base alla

diminuzione effettivamente rilevata, secondo le modalità successivamente indicate, rispetto al riferimento dell'allegato A per tipologia di servizio, per giornata.

Ai fini della determinazione del costo dei servizi socio sanitari l'allegato "A" specifica anche l'incidenza del costo complessivo del personale assistenziale e/o educativo (operatori sociosanitari, educatori, coordinatore di struttura) per giornata e per livello di intensità o per ora di servizio, definito sulla base del costo del lavoro preso come riferimento (contratto ANASTE), comprensivo di tutti gli elementi contrattuali.

Per quanto riguarda la valutazione dell'incidenza del costo complessivo per giornata del personale assistenziale (operatori sociosanitari, educatori, coordinatore di struttura) va preso a riferimento il costo contrattuale garantito dal soggetto gestore, comprensivo degli oneri conseguenti all'applicazione della contrattazione di 2° livello, comunque nel limite del costo del lavoro indicato nel costo di riferimento regionale nell'allegato A.

Pertanto nel periodo di validità dell'accreditamento transitorio occorre valutare con attenzione la presenza o meno degli elementi oggettivi di seguito meglio descritti, che possono determinare diminuzioni o aumenti del costo di riferimento del singolo servizio accreditato affinché se ne tenga conto nei contratti di servizio per la regolazione dei rapporti tra soggetti committenti e soggetti gestori dei servizi accreditati prevedendo gli opportuni adeguamenti tariffari, sulla base di elementi oggettivi, comunque nei limiti di oscillazione indicati con il presente atto.

3.1 1. Elementi oggettivi che possono determinare una diminuzione del costo di riferimento

Assistenziali/organizzativi

1. Presenza ogni 15 ospiti di personale educativo ed assistenziale inferiore rispetto ai parametri in base ai quali è stato calcolato il costo regionale di riferimento come indicati nell'Allegato A. In tal caso la riduzione si applica in modo proporzionale al livello di presenza del personale assistenziale e/o educativo e di coordinamento, rispetto alla distanza dai parametri indicati nell'Allegato A e sopra richiamati;
2. Assenza di servizi educativi e riabilitativi integrativi (es. gite, uscite, musica terapia, nuoto terapia, pet terapia, psicomotricità, attività teatrali ecc.). In tal caso la riduzione massima del costo di riferimento è di 2,0 euro per giornata, da rapportare proporzionalmente in caso di presenza limitata;
3. Assenza di attività di supervisione tecnica di tipo socio-psico-pedagogico. In tal caso la riduzione massima del costo di riferimento è di 2.0 euro per giornata, da rapportare proporzionalmente in caso di presenza limitata.

Costo del lavoro

Costo complessivo per giornata del personale assistenziale ed educativo (operatori assistenziali, educatori, coordinatore di struttura secondo i parametri indicati) inferiore a quello di riferimento indicato nell'apposita sezione dell'allegato "A".

Nel caso in cui il soggetto gestore applichi un contratto di riferimento, comprensivo della contrattazione di 2° livello, che comporti un costo complessivo per giornata o per ora del personale assistenziale inferiore a quanto indicato nell'allegato A, sulla base di verifiche svolte secondo quanto indicato successivamente, il costo di riferimento ed il sistema di remunerazione vengono conseguentemente adeguati con una diminuzione proporzionale.

Fermo restando il pieno rispetto di quanto previsto alla lettera g) del punto 6.2 dell'allegato 1 della DGR 514/2009, nel caso in cui il personale con qualifica OSS sia inferiore all'80%, il costo di riferimento medio del servizio viene diminuito:

- a) se la presenza di personale relativo al funzionamento del Centro Residenziale con qualifica OSS è inferiore all'80%, ma superiore o eguale al 65%, di 0,4 euro per il livello moderato, 0,6 euro per il livello severo, 0,85 per il livello completo.
- b) sino al 31.12.2010, se la presenza di personale con qualifica OSS relativo al funzionamento del Centro Residenziale è inferiore al 65% ma superiore al limite minimo previsto dalla DGR 514/2009, ovviamente rispettando il percorso di progressiva qualificazione così come definito nella delibera stessa, di 1,25 euro per il livello moderato, 1,8 euro per il livello severo, 2,5 euro per il livello completo.

Le condizioni sopra richiamate sono verificate al momento della sottoscrizione del contratto di servizio ed aggiornate annualmente.

3.1.2 Elementi che possono determinare un aumento del costo di riferimento

Assistenziali/organizzativi

Per il periodo dell'accreditamento transitorio, per le situazioni già esistenti alla data di pubblicazione della presente deliberazione, può essere riconosciuto un incremento del costo di riferimento in caso di:

- maggiore presenza di operatori rispetto a quanto indicato nell'allegato A;
- presenza di un rapporto educatori/OSS maggiore rispetto a quanto indicato nell'allegato A.

L'incremento deve essere proporzionato ad elementi oggettivi e comunque complessivamente non può superare il 15% del costo di riferimento del servizio, come determinato in base al paragrafo 3.1.1 e a tutti gli altri elementi di cui al presente paragrafo.

Costo del lavoro

1. Costo complessivo per giornata o per ora di servizio del personale assistenziale e/o educativo (operatori sociosanitari, educatori, coordinatore di struttura) superiore a quello di riferimento indicato nell'apposita sezione dell'allegato A, calcolato sulla base del contratto ANASTE. Nel caso in cui il soggetto gestore applichi un contratto di riferimento, comprensivo della contrattazione di 2° livello, che comporti (quale il contratto per dipendenti di Enti Locali) un costo complessivo per

giornata del personale assistenziale superiore a quanto indicato nell'allegato A, anche considerando il sistema di rimborso per malattie/infortuni da parte dell'Ente Previdenziale di riferimento, il costo di riferimento ed il sistema di remunerazione vengono conseguentemente adeguati con un aumento proporzionale, sino al massimo di seguito indicato;

Altri elementi

2. Applicazione regime fiscale IRAP più oneroso rispetto a quello previsto nell'apposita sezione dell'allegato "A"; corretta valutazione del saldo Iva per i soli soggetti gestori dei servizi accreditati che operano in regime IVA.

In base ad attenta valutazione dei singoli fattori di costo, qualora ricorrano e siano oggettivamente evidenziabili le condizioni descritte in precedenza, può venire definito un costo di riferimento documentato in aumento rispetto a quanto indicato nei capitoli 2 e 3 nel limite massimo di:

- euro 3 per il livello moderato;
- euro 5,5 per il livello severo;
- euro 7,5 per il livello completo

e per i soli soggetti che operano in regime IVA di ulteriori:

- euro 1 per il livello severo;
- euro 2 per il livello completo.

Tali valori vanno aumentati o ridotti delle percentuali indicate al punto 2.1 rispettivamente in presenza di ospiti con disturbi del comportamento o con bisogni assistenziale ed educativi lievi.

I Comuni esercitano la scelta in merito alla modalità di gestione dei servizi da accreditare dei quali risultano titolari soggetti pubblici (Comuni, Asp, Consorzi, Istituzioni) al momento della presentazione della domanda di accreditamento transitorio e possono prevedere la gestione diretta e completa da parte di soggetti pubblici delle attività assistenziali, assicurando il necessario finanziamento della eventuale parte del costo del servizio eccedente il costo di riferimento, ad eccezione di quanto di seguito previsto.

Il Comitato di distretto (il Comune, nel caso di coincidenza con l'ambito distrettuale, o la Giunta dell'Unione dei Comuni) può prevedere che la differenza tra l'eventuale maggior costo di riferimento del servizio accreditato rispetto al costo di riferimento regionale individuato al paragrafo 2.1 possa essere posta a carico del FRNA secondo le procedure di cui al successivo capitolo 5 e nei limiti indicati in precedenza, esclusivamente a condizione che:

- a) la quota a carico dei Comuni (comprensiva della partecipazione al costo degli utenti), al lordo di eventuali finanziamenti da parte dei soggetti committenti e/o del soggetto gestore documentati e riportati nel contratto di servizio e di quanto previsto al capitolo 6, sia uguale o superiore al 20% del costo di riferimento del servizio come rideterminato in base al capitolo 3,
- b) la gestione diretta da parte di soggetti pubblici delle attività assistenziali sia completa, prevalente o derivante dalle scelte di riorganizzazione e accorpamento contenute nel programma di adeguamento e comunque non sia sostanzialmente superiore al livello di

gestione diretta esistente alla data di pubblicazione del presente atto deliberativo, come rilevato nell'ambito dei programmi di adeguamento.

Nella determinazione del massimo aumento possibile del costo di riferimento si è tenuto conto non solo degli elementi di maggior costo indicati in questo paragrafo, ma anche della diversa valorizzazione dei costi edilizi per le gestioni pubbliche (ASP, Enti locali, etc.) individuata nell'allegato A.

3.2 Procedure di verifica della presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale

I soggetti committenti, avvalendosi del supporto e delle competenze tecniche degli Uffici di Piano, raccolgono dai soggetti gestori al momento della richiesta di accreditamento tutte le informazioni sulle effettive caratteristiche del servizio finalizzate a verificare, prima della stesura del contratto di servizio, in modo condiviso e trasparente la presenza o meno degli elementi di flessibilità gestionale che possono determinare la riduzione e/o l'aumento del costo di riferimento e il relativo adeguamento del sistema di remunerazione.

A tal fine il soggetto gestore, già in sede di richiesta dell'accREDITAMENTO transitorio, è tenuto ad evidenziare la propria realtà gestionale con riferimento agli elementi di flessibilità sopra indicati fornendo tutta la documentazione all'uopo necessaria (rendiconti economici analitici da cui emerga, a consuntivo e a preventivo, il rilievo economico del costo del personale assistenziale ed educativo; dichiarazioni in merito al numero del personale impiegato per tipologia di figura professionale con relativo inquadramento contrattuale e costo complessivo annuo; dichiarazione in merito ai rapporti assistenziali adottati, alla presenza di servizi educativi e riabilitativi integrativi, alla supervisione tecnica di tipo socio-psico-pedagogico).

Per quanto riguarda la verifica sul costo del lavoro si precisa che la stessa dovrà avvenire in modo preventivo, sulla base di quanto attestato dal soggetto gestore al momento della richiesta di accreditamento con riferimento ai contratti effettivamente applicati nell'ambito territoriale di riferimento, comprensivi della contrattazione di secondo livello.

La Regione, al fine di semplificare e rendere più omogeneo e trasparente il lavoro di analisi, accompagna il percorso di implementazione del sistema di remunerazione sia con attività di formazione ed aggiornamento che mediante la predisposizione di strumenti che assicurino una metodologia omogenea .

In tal modo i soggetti committenti potranno disporre di strumenti idonei alla raccolta delle informazioni, prevedendo comunque la completa assunzione di responsabilità da parte del soggetto gestore del servizio accreditato, in merito alla veridicità dei dati forniti.

Nel contratto di servizio devono essere disciplinate le sanzioni progressive in caso di verifica di inattendibilità e non veridicità dei dati forniti dal soggetto gestore del servizio accreditato.

Sulla base della verifica dei soggetti committenti viene definito il costo del singolo servizio da accreditare, che potrà discostarsi in diminuzione o in aumento nei limiti indicati nel capitolo 2 in ragione della presenza o assenza degli elementi oggettivi di cui sopra.

Nel caso in cui il soggetto gestore, per le proprie specifiche finalità statutarie, mette a disposizione risorse proprie al fine di contenere la necessità di risorse a carico degli utenti per la copertura dei costi del servizio, il costo del servizio da remunerare può essere conseguentemente rideterminato al ribasso, fermo restando comunque la garanzia del rispetto di tutti i requisiti previsti per l'accreditamento.

4. La remunerazione delle prestazioni sanitarie

La fornitura delle prestazioni sanitarie quali l'assistenza infermieristica e l'assistenza riabilitativa, con relativa formazione e aggiornamento degli operatori e fornitura delle divise e dei dispositivi di protezione individuale per il suddetto personale infermieristico e riabilitativo, non sono comprese nel costo di riferimento di cui al punto 2.1. e continuano ad essere oggetto di appositi accordi con l'AUSL da disciplinare, a seguito dell'accreditamento, nell'unico contratto di servizio. Nell'ambito dei contratti di servizio le parti potranno concordare anche la fornitura di altre prestazioni sanitarie con indicazione della relativa remunerazione.

5. Determinazione della quota a carico del FRNA

Il Comitato di distretto (il Comune o la Giunta dell'Unione) approva linee di indirizzo omogenee a livello di ambito distrettuale per i soggetti che, a nome della committenza, stipuleranno i contratti di servizio con i soggetti gestori dei servizi accreditati, sia per quanto riguarda l'uso delle risorse del FRNA sia per la determinazione della contribuzione a carico Comuni e la partecipazione al costo da parte degli utenti, monitorando e verificando l'attuazione di questi indirizzi nel rispetto delle percentuali indicate al precedente paragrafo 2.2.

In considerazione della specificità di alcune situazioni e della opportunità di consentire una introduzione progressiva e comprensiva del sistema di accreditamento il criterio di cui sopra, per il solo periodo dell'accreditamento transitorio, nel caso in cui il costo del servizio relativo all'anno 2009 risulti superiore a quanto calcolato in base al sistema tariffario dell'accreditamento transitorio, lo stesso rimane inalterato sino al graduale riassorbimento negli anni con il progressivo adeguamento del costo di riferimento regionale per il centro residenziale socio-riabilitativo per disabili.

I soggetti gestori che si trovano in queste condizioni dovranno contestualmente presentare un programma di razionalizzazione gestionale garantendo il rispetto dei criteri previsti per l'accreditamento, da realizzarsi entro il termine di validità dell'accreditamento transitorio o, successivamente a quella data, garantire il finanziamento delle quote eccedenti con altre risorse, rispetto a quelle del FRNA.

6. Valutazione di altri eventuali servizi e/o fattori produttivi messi a disposizione del soggetto gestore del servizio accreditato

Il costo di riferimento e di conseguenza il sistema tariffario è stato determinato in modo da assicurare il rispetto del principio di onnicomprensività.

Pertanto è necessario prevedere le modalità con le quali, in caso di fornitura di alcuni fattori produttivi da parte di un soggetto pubblico al soggetto gestore del servizio accreditato, viene rideterminato il sistema di remunerazione al fine di garantire il rispetto di tale principio.

Nel contratto di servizio possono essere definite, in relazione alla specificità di ogni situazione, eventuali forme di collaborazione tra soggetto pubblico e soggetto gestore del servizio accreditato nel caso quest'ultimo utilizzi servizi o fattori produttivi tra quelli elencati dettagliatamente nell'allegato A.

Di conseguenza è necessario in tali casi rideterminare la remunerazione complessiva del soggetto gestore del servizio accreditato definendo o un rimborso al soggetto pubblico che mette a disposizione il o i fattori produttivi o riducendo la retta a carico degli utenti, garantendo quindi la proporzionale riduzione della remunerazione assicurata al soggetto gestore del servizio accreditato.

La valutazione economica dei servizi resi è legata alla specificità di ogni situazione e pertanto è oggetto di valutazione condivisa tra soggetto pubblico e soggetto gestore del servizio accreditato, tenendo conto però dei criteri di valorizzazione che hanno portato alla definizione del costo di riferimento regionale. A tal fine la Regione fornisce gli elementi condivisi necessari per assicurare indirizzi omogenei nella valutazione generale dei singoli fattori produttivi.

Nel caso particolare della messa a disposizione dell'immobile diverse sono le possibilità:

- pagamento di un corrispettivo da parte del soggetto gestore del servizio accreditato, a seguito di un contratto di regolamentazione dell'uso dell'immobile, nei limiti di seguito indicati;
- accordi che prevedano un corrispettivo ridotto o azzerato nel caso di un programma di manutenzione straordinaria da parte del soggetto gestore del servizio accreditato;
- riduzione totale o parziale della retta a carico degli utenti/Comuni, in misura proporzionale all'entità del corrispettivo e/o degli interventi di manutenzione straordinaria assicurati.

A tal proposito si fa presente che nel costo di riferimento indicato nel capitolo 2 è stato individuato un costo per la disponibilità dell'immobile, escluso la manutenzione ordinaria e straordinaria, di 5,5 euro.

Di conseguenza le valutazioni economiche di cui al punto precedente debbono essere congrue e non possono superare le quote previste nel costo di riferimento per disponibilità dell'immobile per tipologia di servizio.

7. La determinazione della retta a carico degli utenti e/o dei Comuni

Il Comitato di distretto (il Comune o la Giunta dell'Unione) adotta linee di indirizzo omogenee a livello di ambito distrettuale per i soggetti pubblici che stipuleranno i contratti di servizio in quanto espressione della committenza, sia per quanto riguarda l'uso delle risorse del FRNA sia per la determinazione della contribuzione a carico dei cittadini e dei Comuni.

Nella definizione della partecipazione alla spesa a carico degli utenti il Comitato di distretto dovrà attenersi alle norme vigenti ed in particolare a quanto indicato all'art 49 della L.R. 24 del 2009 e dei relativi provvedimenti attuativi.

La diversa valutazione dei bisogni assistenziali ed educativi non può essere elemento di differenziazione dei criteri e della quota di compartecipazione alla spesa a carico degli utenti che pertanto rimane deve rimanere la medesima per i vari livelli assistenziali.

E' inoltre possibile assicurare nei servizi accreditati standard di qualità superiori a quelli richiesti per l'accreditamento transitorio, previo accordo con le parti sociali e garantendo comunque che tale scelta non costituisca una limitazione alla possibilità di accesso ai servizi.

A tal fine è auspicabile che l'ambito di tale scelta garantisca di norma una omogeneità distrettuale.

In tal caso la maggiore copertura finanziaria è garantita dai Comuni stessi.

8. Elementi di trasparenza da inserire nei contratti di servizio

Nei contratti di servizio deve essere previsto esplicito riferimento alla onnicomprensività del sistema di remunerazione ed alla impossibilità per il soggetto gestore del servizio accreditato di prevedere ulteriori introiti da parte degli utenti oltre alla retta determinata ai sensi del capitolo 7, in conformità a quanto disciplinato nel contratto di servizio stesso.

Nel contratto di servizio, inoltre devono essere definite in modo chiaro, trasparente e condiviso le modalità di pagamento delle rette a carico degli utenti nel rispetto dei seguenti principi:

- La retta a carico degli utenti è giornaliera e non può essere pagata anticipatamente rispetto al mese di competenza;
- la quota a carico Comuni, e la quota a carico del FRNA, sono riconosciute dal primo giorno di ingresso nel servizio, sino al giorno di dimissione;
- In caso di mantenimento del posto letto conseguente ad assenze (causate da ricoveri ospedalieri, da malattia dell'ospite documentate da certificazione medica nel limite massimo di giornate definito nel contratto di servizio, soggiorni climatici o terapeutici o comunque di assenze programmate, concordate con i soggetti gestori dei servizi accreditati) è possibile prevedere il riconoscimento del 80% del Costo di riferimento;
- eventuali anticipi della retta a carico degli ospiti a titolo cauzionale non possono essere superiori a una mensilità della quota di partecipazione alle spesa da parte dell'utente;
- l'obbligo per il soggetto gestore del servizio accreditato di assicurare i flussi informativi nei tempi e con le modalità definite dalla Regione.

9. Indicazioni per i servizi non accreditati transitoriamente o sino alla data di accreditamento transitorio

Per i soggetti gestori di servizi per disabili già convenzionati o comunque con un rapporto con AUSL e/o Comuni e/o ASP e/o altro soggetto pubblico che addivengono ad un rapporto di accreditamento transitorio ai sensi della disciplina vigente e comunque sino

alla data di rilascio dell'accREDITamento transitorio per i servizi che presenteranno l'apposita domanda di accREDITamento transitorio nei termini previsti, continuano a valere le condizioni contrattuali già definite e le modalità di finanziamento per la quota a carico del FRNA e dei Comuni in essere nel 2009, comunque nel limite di quanto definito nei precedenti capitoli 2, 3 e 5.

Anche in questo caso il Comitato di distretto (il Comune o la Giunta dell'Unione) svolge un ruolo di governo, indirizzo e coordinamento sia per quanto riguarda l'uso delle risorse del FRNA sia per la determinazione della contribuzione a carico dei cittadini.

**allegato: A - Contenuto analitico dei fattori produttivi remunerati
con costi di riferimento**

CENTRO SOCIO RIABILITATIVO RESIDENZIALE PER DISABILI *
FATTORI DI PRODUZIONE
ALBERGHIERI
Ristorazione: giornata alimentare composta da: colazione, pranzo, merenda, cena
Lavanderia e guardaroba: lavanderia biancheria piana e personale - guardaroba biancheria personale
Pulizia e sanificazione ambienti: adeguata all'igiene dei locali di vita compreso smaltimento rifiuti speciali e tariffa per lo smaltimento rifiuti
Utenze: energia elettrica, gas metano, acqua,
Affitti e noleggi attrezzature: eventuali attrezzature per la ristorazione, le pulizie, la lavanderia
Trasporti: trasporti per visite e prestazioni ambulatoriali e trasporti per finalità ricreative e socializzanti
ASSISTENZIALI
Personale socio-assistenziale ed educativo (Coordinatore, OSS, educatore) secondo i seguenti parametri: il costo di riferimento regionale è stato determinato tenendo conto di una presenza ogni 15 ospiti di: Livello Moderato presenza di 5 operatori nell'arco delle 24 ore di cui 1 Educatore, con rapporto operatore/utente 1:5 durante le attività educative ed assistenziali (ad es. cura della persona, alimentazione, attività programmate educative di mantenimento e sviluppo delle abilità personali e sociali); Livello Severo presenza di 8 operatori nell'arco delle 24 ore di cui 2 Educatori, con rapporto operatore/utente 1:3 durante le attività educative ed assistenziali; Livello completo presenza di 12 operatori nell'arco delle 24 ore di cui 3 Educatori, con rapporto operatore/utente 1:2 durante le attività educative ed assistenziali. Coordinatore/ospiti 1:15; operatori assistenziali 100% qualificati; sono comprese attività assistenziali, educative e ricreative integrative (es. gite, uscite, musica terapia, nuoto terapia, pet terapia, ecc.) e consulenza socio pedagogica sui PEI.
Costo di riferimento personale assistenziale/educativo: Per ogni giornata di presenza di un ospite il personale di cui sopra ha un costo di riferimento per livello assistenziale, tenuto conto anche della contrattazione di 2° livello, pari a: Livello completo 119,4 euro; Livello severo 87 euro; Livello moderato 59,2 euro. In presenza di ospiti con disturbi del comportamento e/o bisogni socio assistenziali ed educativi particolarmente complessi, il valore relativo al livello completo va aumentato proporzionalmente a quanto previsto dal PAI/PEI sino ad un massimo del 35%, mentre il valore relativo al livello moderato va diminuito del 20% in caso di ospiti con bisogni assistenziale ed educativi lievi. Tasso di assenza media per maternità e malattia pari al 10%
Formazione e aggiornamento personale assistenziale: costo della formazione escluso il costo dell'operatore in formazione in quanto compreso nel costo del personale. Comprende anche l'attività specifiche di supporto specialistico socio assistenziale e psicologico
Materiale di consumo assistenziale: materiale vario ad assorbenza; altro materiale di consumo assistenziale
Fornitura e lavaggio divise e dispositivi di protezione individuali: camici, guanti, scarpe, mascherine, ecc.
AMMINISTRATIVI
Comprende il costo del personale per svolgere tutte le attività amministrative necessarie compreso tenuta adeguato sistema informativo, sistema qualità e rapporti di tipo amministrativo con famigliari e utenti; il costo per la formazione del personale amministrativo; i costi per gli organi di rappresentanza, per assicurazioni; per manutenzione e ammortamento beni mobili** compreso adeguato sistema informativo; utenze telefoniche e rete internet per attività amministrative e gestionali.
EDILIZI
Costi edilizi per ammortamenti, affitti, manutenzioni ordinarie e straordinarie e ICI
IMPOSTE TOTALI
IRAP: 3,9% sulle retribuzioni erogate al personale dipendente (con riferimento ai redditi da lavoro dipendente ai fini previdenziali)
altre imposte (bolli, tasse di registro ecc.)
Note
*Ai fini del calcolo del costo di riferimento si è tenuto conto di una copertura del servizio per 365 giorni annui.

Nei costi amministrativi sono ricompresi le manutenzioni e gli ammortamenti di tutti i beni mobili e strumentali anche quelli relativi alle altre parti della struttura di costo.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Leonida Grisendi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2010/1193

data 18/08/2010

IN FEDE

Leonida Grisendi

omissis

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'